



# GUIDA AGILE

## ALLA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI

SEZIONE 2 \_ MARZO 2023 Ing. Michele E. Lo Martire

## **PREMESSA**

**Il presente documento è stato compilato con l'intento di divulgare alcuni principi di base per realizzare una Comunità di Energie Rinnovabili, secondo le normative vigenti al momento.**

Osservatorio Comunità  
di **Energie Rinnovabili**  
Michele E. Lo Martire  
Integrated Energy Hub srl

## DEFINIZIONI

La **Comunità di Energie Rinnovabili (CER)** è una organizzazione riconosciuta dalla legge come **soggetto giuridico senza fini di lucro**, costituita da tre tipologie di partecipanti:

- **i consumatori di energia;**
- **i produttori di energia rinnovabile** (eolica, solare, maree, geotermia, biometano, etc etc);
- **i pro-sumer** (ovvero i soggetti che producono energia rinnovabile che in parte consumano e in parte condividono);

Nel caso in cui tutti questi soggetti siano già membri di uno stesso condominio, potranno organizzarsi in un **Gruppo di Autoconsumatori che Agiscono Collettivamente**, senza necessariamente costituire un nuovo soggetto giuridico.

I partecipanti ad una CER possono essere cittadini, imprese non coinvolte in un business con la CER a cui appartengono, enti privati o pubblici che decidono di condividere i costi e i benefici derivanti dalla:

- Produzione e gestione dell'energia prodotta localmente dalla comunità
- Riduzione degli sprechi di energia e di materie prime;

per tutelare meglio l'ambiente riducendo l'eccessivo uso di fonti fossili.


## QUALE FORMA GIURIDICA PER UNA C.E.R. ?

Le norme di riferimento (Direttiva UE 2018/2001, art. 42-bis dl 162/2019 conv. in l. 8/2020, Delibera ARERA n. 318/2020/R/EEL, artt. 31-32 d.lgs. 199/2021) **non impongono una particolare forma giuridica per una CER**, ma ne fissano certamente le seguenti caratteristiche:

- **soggetto giuridico collettivo** con o senza personalità giuridica ma **con soggettività giuridica**, dotato di un'organizzazione e di propri organi;
- **Senza alcuno scopo di lucro** quale scopo principale da intendersi prudenzialmente sia come profitto dei soci – sia quale ricerca di utili.

Tali capisaldi, di fatto, circoscrivono le opzioni disponibili nel panorama giuridico, a quelle schematizzate di seguito:

### FORME GIURIDICHE AMMISSIBILE PER UNA CER



- **Cooperative**
- **Fondazioni di partecipazione**
- **Associazioni riconosciute e non riconosciute**
- **Consorzi e società consortili**

## LINEE GUIDA GENERALI DI UNO STATUTO C.E.R.

Individuata la forma giuridica della CER e i soggetti aderenti, si può provvedere alla compilazione dello **STATUTO** che rappresenta il contratto con il quale i soggetti fondatori e/o aderenti, si impegnano a rispettare le regole fondamentali dell'ente, il suo funzionamento, l'ordinamento interno e gli scopi sociali.

Ogni Statuto deve prevedere, oltre a quanto previsto dalla specifica forma giuridica individuata, i seguenti requisiti e contenuti:

- **fine principale** consistente nella fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità;
- **oggetto sociale** corrispondente a quanto prescritto dalle norme;
- **diritto di ingresso** per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme (persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le amministrazioni comunali, piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale) e sono localizzati nel perimetro rilevante;
- **mantenimento dei diritti** di cliente finale e diritto di recesso in ogni momento fatto salvo il pagamento, preconcordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati
- **condizioni economiche di ingresso e partecipazione** (es. quote associative) non eccessivamente gravose

## ESEMPIO DI UNA STRUTTURA BASE DELLO STATUTO DI UNA C.E.R.





## ESEMPIO PRATICO DI UNO STATUTO SEMPLIFICATO DI UNA C.E.R.

### *Titolo: STATUTO della CER*

#### **Articolo 1 - Denominazione e Sede**

*La presente Associazione senza scopo di lucro è denominata ai sensi dell'articolo 2615 ter e dell'articolo 2462 del Codice Civile "Comunità Energetica" e ha sede presso il comune di [nome del comune]*

#### **Articolo 2 - Scopo**

*La Comunità Energetica ha come scopo principale quello di promuovere la produzione e l'utilizzo di energie rinnovabili per la comunità. La Comunità Energetica vuole anche sviluppare progetti di .....*

#### **Articolo 3 - Attività**

*La Comunità Energetica svolgerà le seguenti attività:*

- *Produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;*
- *Sviluppo e gestione di progetti per la mobilità elettrica e per ....;*
- *Collaborazione con .....;*
- *Sensibilizzazione della comunità sui temi dell'energia sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici;*
- *Erogazione di servizi di utilità sociale ovvero .....;*

## ESEMPIO PRATICO DI UNO STATUTO SEMPLIFICATO DI UNA C.E.R.

### **Articolo 4 – Adesione/Recesso**

*La Comunità Energetica è aperta a tutti i cittadini e alle imprese che condividono i suoi scopi e desiderano partecipare alle sue attività. Per aderire alla Comunità Energetica, è necessario compilare un modulo di adesione e versare una quota annuale pari a ....*

*Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante comunicazione A/R o PEC all'organo amministrativo preavviso di almeno ..... giorni.*

### **Articolo 5 - Assemblea dei Soci**

*L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della Comunità Energetica e si riunisce almeno una volta all'anno per discutere e approvare le attività della Comunità Energetica. Ogni socio ha diritto a un voto.*

### **Articolo 6 - Consiglio Direttivo**

*Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Comunità Energetica e si compone di [numero di membri] membri eletti dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo ha il compito di gestire le attività quotidiane della Comunità Energetica e di rappresentarla nei rapporti con terzi.*

### **Articolo 7 - Modifiche allo Statuto**

*Il presente statuto può essere modificato solo dall'assemblea dei soci con una maggioranza di almeno [percentuale di voti necessari]*



## Contatta l'Osservatorio C.E.R.

Chi è interessato a diventare Partner, ad avere informazioni su come costituire una Comunità Energetica o ad avere supporto da parte di legali, esperti o qualsiasi altro soggetto, può compilare la richiesta al link

<https://associazione.consumerismo.it/osservatorio-cer/>

Oppure può aprire la pagina direttamente inquadrando il seguente qr code:

